



**CITTA' DI CASSANO D'ADDA**

**CORPO DI POLIZIA LOCALE**

**REGOLAMENTO  
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 15/02/2017  
Modificato con deliberazione C.C. n. 39 del 25/09/2019

# INDICE

<b>TITOLO I° - ISTITUZIONE ED ORDINAMENTO DEL CORPO</b>	<b>4</b>
Art. 1 – CORPO DI POLIZIA LOCALE	4
Art. 2 – FUNZIONI DEL CORPO	4
Art. 3 – COLLOCAZIONE DEL CORPO NELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE	5
Art. 4 – ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL CORPO	5
<b>TITOLO II° - ORGANICO E FIGURE PROFESSIONALI</b>	<b>5</b>
Art. 5 – ORGANICO DEL CORPO	5
Art. 6 – RAPPORTO GERARCHICO	6
Art. 7 – ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	6
Art. 7 bis-ATTRIBUZIONI DEL VICE-COMANDANTE	7
Art. 8 – ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE	7
Art. 8 bis – PARI OPPORTUNITA’	7
Art. 9 – ATTRIBUZIONI E COMPITI DEI SOTTOUFFICIALI DI POLIZIA LOCALE	8
Art. 10 – COMPITI DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE	8
Art. 11 – QUALIFICHE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA LOCALE	8
<b>TITOLO III° - ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>	<b>8</b>
Art. 12 – MODALITÀ E REQUISITI PARTICOLARI DI ACCESSO AL CORPO	8
Art. 13 – FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI ALLIEVI	9
Art. 14 – QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER SOTTOUFFICIALE ED UFFICIALE	9
Art. 15 – CORSI DI ISTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	9
Art. 15 bis – ALTRI CORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE	9
<b>TITOLO IV° - UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE</b>	<b>9</b>
Art. 16 – UNIFORME DI SERVIZIO	9
Art. 17 – GRADI E DISTINTIVI	10
Art. 18 – ARMA D’ORDINANZA	10
Art. 18 bis – STRUMENTI DI AUTOTUTELA	11
Art. 19 – STRUMENTI E MEZZI IN DOTAZIONE	11
Art. 20 – SERVIZI IN UNIFORME ED ECCEZIONE	11
Art. 21 – TESSERA DI RICONOSCIMENTO	11
<b>TITOLO V° - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE</b>	<b>12</b>
Art. 22 – FINALITÀ GENERALI DEI SERVIZI	12
Art. 23 - SERVIZI STRADALI APPIEDATI	12
Art. 24 - SERVIZIO A BORDO DI VEICOLI	12
Art. 25 - COLLEGAMENTO DEI SERVIZI VIA RADIO	12
Art. 26 - SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO	13
Art. 27 – SERVIZI INTERNI	13
Art. 28 – OBBLIGO DI INTERVENTO E DI RAPPORTO	13
Art. 29 – ORDINE DI SERVIZIO	13
Art. 30 - SERVIZI DISTACCATI ALL’INTERNO DELL’AMMINISTRAZIONE	14
Art. 31 – SERVIZI ESTERNI PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI	14
Art. 32 – SERVIZI EFFETTUATI PER CONTO DI PRIVATI	14
Art. 33 – EFFICACIA DEI SERVIZI DEL CORPO	14
<b>TITOLO VI° - NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO</b>	<b>15</b>
Art. 34 – ASSEGNAZIONE E IMPIEGO DEL PERSONALE	15
Art. 35 – GUIDA DI VEICOLI E USO DI STRUMENTI	15
Art. 36 – PRESTAZIONI STRAORDINARIE	15
Art. 37 – PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO	15
Art. 38 – MOBILITAZIONE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO	15

Art. 39 - REPERIBILITÀ DEGLI APPARTENENTI AL CORPO	16
<b>TITOLO VII° - NORME DI COMPORTAMENTO</b>	<b>16</b>
Art. 40 – NORME GENERALI: DOVERI	16
Art. 41 – SEGRETO D’UFFICIO E RISERVATEZZA	17
Art. 42 – CURA DELLA PERSONA E DELL’UNIFORME	17
Art. 43 - ORARIO E POSTO DI SERVIZIO	17
Art. 44 – FERIE	17
Art. 45 – COMPORTAMENTO IN PUBBLICO	18
Art. 46 – SALUTO	18
<b>TITOLO VIII° - DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE</b>	<b>19</b>
Art. 47 – NORME DISCIPLINARI	19
Art. 48 – CASI DI ASSENZA DAL SERVIZIO	19
Art. 49 – ACCERTAMENTI SANITARI	19
Art. 50 – SEGNALAZIONI PARTICOLARI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO	19
Art. 51 - DIFESA IN GIUDIZIO	19
Art. 52 –TRATTAMENTO ECONOMICO	19
<b>TITOLO IX° - NORME TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>20</b>
Art. 53 – COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE	20
Art. 54 – RINVIO ALLA STATUTO E AL REGOLAMENTO GENERALE PER IL PERSONALE DEL COMUNE	20
Art. 55 – FESTA DEL CORPO	20
Art. 56 - BANDIERA DEL CORPO	20
Art. 57 – RINVIO A DISPOSIZIONI GENERALI	20
Art. 58 – RINVIO A ALLA DISCIPLINA REGIONALE	20

# TITOLO I

## Istituzione ed Ordinamento del Corpo

### Art. 1 – CORPO DI POLIZIA LOCALE

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia locale, nell'ambito del territorio comunale, ai sensi e per gli effetti della Legge quadro 7 marzo 1986, n. 65 e della legge della Regione Lombardia n. 6 del 1 aprile 2015.
2. Il Corpo di polizia locale, di Cassano D'Adda, istituito con delibera di G.C. n. 192 del 2001, assume, in conformità di quanto stabilito dalla legge della Regione Lombardia n. 6 del 1 aprile 2015, ad oggetto "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza", la nuova denominazione di "Corpo di polizia locale".

### Art. 2 – FUNZIONI DEL CORPO

1. Il Corpo di polizia locale, nell'ambito del territorio del Comune, svolge tutte le funzioni attinenti all'attività di polizia locale, di polizia amministrativa e di ogni altra materia la cui funzione di polizia sia demandata da leggi, regolamenti e altri provvedimenti amministrativi al Comune o direttamente alla polizia locale.
2. Il Corpo, nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle disposizioni dell'Amministrazione Comunale, provvede in particolare a:
  - a) Vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dagli organi competenti, con particolare riferimento alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la polizia amministrativa, commerciale e annonaria, la polizia edilizia e ambientale, la polizia sanitaria, veterinaria e mortuaria;
  - b) Svolgere i servizi di polizia stradale costituiti da:
  - c) prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
  - d) la rilevazione degli incidenti stradali;
  - e) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
  - f) la scorta per la sicurezza della circolazione;
  - g) la tutela ed il controllo sull'uso della strada;
  - h) Prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni e malori;
  - i) Collaborare con gli organi di polizia dello Stato e la Protezione Civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o Assessore Delegato;
  - j) Concorrere, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di Legge, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, per assicurare l'incolumità e la tutela delle persone, della proprietà privata, del decoro e della quiete pubblica, per garantire la civile e pacifica convivenza della comunità;
  - k) Vigilare e tutelare il patrimonio pubblico con particolare riferimento a quello comunale;
  - l) Attendere ai servizi di informazione, di raccolta di notizie, di accertamenti e rilevazioni, a richiesta delle Autorità o dagli Uffici e Servizi autorizzati a richiederli;
  - m) Prestare servizi di ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali del Comune;

- n) Segnalare a chi di dovere ogni necessità ed ogni carenza che si manifestasse nei servizi pubblici in genere e del Comune in particolare, nonché le cause di pericolo per l'incolumità pubblica;
- o) Effettuare i Servizi d'Onore e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni e cerimonie e in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al Gonfalone del Comune.

#### Art. 3 – COLLOCAZIONE DEL CORPO NELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- 1. Il Corpo di polizia locale è costituito da una struttura (area della polizia locale e Amministrativa) dell'Ente organizzata in forma autonoma, secondo principi di funzionalità, economicità di gestione, professionalità e responsabilità.
- 2. Al Corpo di Polizia locale sovraintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, ai sensi degli artt. 2 e 9 della legge Quadro 7 Marzo 1986, n°65 e della legge della Regione Lombardia n. 6 del 1 aprile 2015.
- 3. Abrogato.
- 4. Abrogato.

#### Art. 4 – ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL CORPO

- 1. Il Corpo di polizia locale, non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.
- 2. Il Corpo di Polizia Locale è costituito dal Comando e da strutture tecnico-operative secondo il seguente organigramma:
  - a) Comandante;
  - b) vice Comandante;
  - c) Ufficiali;
  - d) sottufficiali (ex 6° livello ad esaurimento);
  - e) Agenti.

## **TITOLO II**

### **Organico e figure professionali**

#### Art. 5 – ORGANICO DEL CORPO

- 1. L'organico del Corpo – di cui alla tabella derivante dalla Dotazione Organica ed annessa al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – è determinato dalla Giunta Comunale in relazione agli obiettivi e alle esigenze dei servizi.
- 2. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità alle norme vigenti.
- 3. La dotazione organica, improntata a criteri di funzionalità ed economicità ed autonomia, dovrà comunque tener conto:
  - a) della popolazione residente, di quella temporanea e dei relativi flussi;
  - b) delle estensione del territorio;
  - c) della morfologia e dei caratteri urbanistici del territorio;

- d) delle caratteristiche socio-economiche della Comunità Locale;
  - e) delle fasce orarie di operatività dei servizi;
  - f) degli indici medi annuali delle violazioni delle norme;
  - g) di ogni altro elemento ritenuto utile.
4. Le dotazioni organiche delle singole qualifiche dovranno assicurare la funzionalità e l'efficienza della struttura del Corpo.

#### Art. 6 – RAPPORTO GERARCHICO

1. Gli appartenenti al corpo di polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai propri superiori e delle autorità competenti, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
2. Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento dei servizi.
3. Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di seguire il comportamento del personale dipendente.
4. Abrogato.
5. Gli appartenenti al Corpo polizia locale sono tenuti al dovere di subordinazione nei confronti dei superiori gerarchici.

#### Art. 7 – ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE DEL CORPO POLIZIA LOCALE

1. Il Comandante ha la responsabilità gestionale e amministrativa, nonché la direzione e il coordinamento del Corpo.
2. Il Comandante nomina il Vice Comandante individuandolo tra il personale di categoria "D" avente il grado di Ufficiale.
3. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, al Comandante spetta di:
  - a) Emanare le direttive, vigilare sull'espletamento dei servizi, conformemente alle funzioni di cui all' Art. 2;
  - b) Disporre, in applicazione del regolamento generale per il personale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi e in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
  - c) Coordinare i servizi del Corpo con quelli delle altre Forze di polizia e della Protezione Civile, secondo le intese stabilite dall'Amministrazione Comunale;
  - d) Mantenere i rapporti con la Magistratura, le Autorità di Pubblica Sicurezza e gli Organismi del Comune e di altri Enti collegati al Corpo da necessità operative;
  - e) Rappresentare il Corpo Polizia locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
  - f) Partecipare alle commissioni dei concorsi relativi al personale della polizia locale;
  - g) Rispondere al Sindaco o all'Assessore suo Delegato dei risultati rispetto le direttive ricevute o agli obiettivi assegnati;
  - h) Elaborare, nelle materie di competenza, studi, relazioni, pareri, proposte e schemi di provvedimenti;
  - i) Curare, avvalendosi anche dell'opera dei più diretti collaboratori, la formazione, l'addestramento e il perfezionamento degli appartenenti al Corpo. Assegna il personale dipendente ai vari uffici o reparti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili.

4. In caso di assenza del Comandante, il Vice Comandante ne assume le funzioni, con esclusione di quelle di carattere amministrativo-gestionale riconducibili alla titolarità di Posizione Organizzativa e non afferenti l'art. 2 del presente Regolamento, per le quali operano i meccanismi di sostituzione previsti dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Cassano d'Adda.

#### Art. 7 bis – ATTRIBUZIONI DEL VICE COMANDANTE

1. Il Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale, collabora direttamente col Comandante alla programmazione e pianificazione generale ed al controllo gestionale delle risorse e delle attività del Corpo nel suo complesso.
2. Il Vice Comandante cura l'organizzazione e la gestione dei servizi, secondo gli ordini e le direttive del Comandante.
3. Collabora all'attività di studio e ricerca per l'individuazione della domanda di servizi. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate, si avvale del personale sott'ordinato. In assenza del Comandante, esercita le funzioni vicarie di direzione del Corpo come precisato dall'art. 7 comma 4.

#### Art. 8 – ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE

1. Gli ufficiali di polizia locale coadiuvano il Comandante e sono responsabili della direzione della struttura a cui sono assegnati, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente.
2. I compiti degli Ufficiali, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati, sono principalmente i seguenti:
  - A. Emanare gli ordini di servizio e stabilire le modalità di esecuzione;
  - B. Fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
  - C. Curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
  - D. Curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale dipendente;
  - E. Curare la distribuzione del personale nei diversi servizi secondo le necessità e in ottemperanza alle direttive impartite dal Comando;
  - F. Curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con gli altri Enti a livello di competenza territoriale (Polizia di Stato, Carabinieri, altre Amministrazioni ecc.....);
  - G. Studiare i problemi della circolazione stradale sia globalmente che per singole strade ed incroci e analizzare ogni causa che turbi l'ordine e la sicurezza del territorio, avanzando proposte e suggerimenti utili a migliorare la situazione.

#### Art. 8 bis– PARI OPPORTUNITA'

1. Le regole di funzionamento del Corpo di polizia locale si uniformano al principio delle pari opportunità, intese come diritto di "qualità di vita e parità sostanziale" nel lavoro per donne e uomini, senza discriminazione alcuna nell'assegnazione di qualsiasi servizio.
2. E' cura del Comandante, degli Ufficiali e dei Sottoufficiali del Corpo rendere operativo tale principio, eliminando ogni forma di discriminazione.
3. Le lavoratrici in stato di gravidanza, ai sensi della normativa vigente, sono dispensate dall'attività lavorativa nell'ambiente "strada" e vengono assegnate ai servizi interni.
4. Le stesse, a richiesta, possono essere dispensate dai servizi notturni.

#### Art. 9 – ATTRIBUZIONI E COMPITI DEI SOTTOUFFICIALI DI POLIZIA LOCALE

1. I sottoufficiali di polizia locale coadiuvano i superiori diretti nelle loro attribuzioni e sono responsabili del servizio loro assegnato e del comportamento del personale di competenza.
2. Sono addetti al coordinamento e al controllo nell'esecuzione dei servizi interni ed esterni; forniscono l'eventuale assistenza necessaria al personale dipendente nell'espletamento del servizio, anche mediante emanazioni di disposizioni dettagliate sui compiti da assolvere.
3. Vigilano sulla disciplina e sul comportamento del personale dipendente. Di loro iniziativa adottano provvedimenti urgenti di carattere temporaneo che ritengano utili per il buon andamento dei servizi sottoponendone l'esame al Comando.
4. Curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute.
5. Espletano ogni altro incarico loro affidato nell'ambito dei compiti istituzionali dai superiori cui rispondono direttamente; istruiscono pratiche, redigono relazioni, rapporti giudiziari e amministrativi.

#### Art.10 – COMPITI DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE

1. Abrogato.
2. Gli agenti di polizia locale esplicano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto.
3. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per l'esecuzione degli interventi.

#### Art. 11- QUALIFICHE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, a norma dell' art. 5 della legge Quadro 65/1986 esercitano anche:
  - A. Funzioni di Polizia Giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualifica di:
    - 1) Ufficiale di Polizia Giudiziaria, riferita al Comandante e agli Addetti al Coordinamento e al Controllo, ai sensi dell' Art. 57, comma 3°, del C.P.P.;
    - 2) Agente di Polizia Giudiziaria, riferita agli Agenti di polizia locale, ai sensi dell'Art.57, comma 2° ,del C.P.P.;
  - B. Funzioni di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S.;
  - C. Funzioni ausiliare di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 3 della legge Quadro 65/1986.
2. La qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza é conferita dal Prefetto, ai sensi del 2° e 3° comma dell' Art. 5 legge Quadro 65/1986.

### **TITOLO III**

## **Accesso al Corpo e formazione professionale**

#### Art. 12 – MODALITA' E REQUESITI PARTICOLARI DI ACCESSO AL CORPO

1. Oltre alle norme previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, si applicano le seguenti modalità particolari per l'accesso all'organico del Corpo di polizia locale:
  - A. Possesso della patente di guida di categoria da definirsi in sede d'indizione del concorso;
  - B. abrogato;

- C. Idoneità psico-fisica e attitudinale all'espletamento delle mansioni da svolgere;
- D. Non avere nessuna preclusione all'uso dell'arma d'ordinanza.
- 2. I titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Corpo di Polizia locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali.
- 3. Per l'accesso al Corpo sono altresì accertati, presso idonea struttura sanitaria, i requisiti psico-fisici per lo svolgimento dei servizi armati;
- 4. La nomina in ruolo è subordinata altresì ai requisiti di carattere generale indicati nell'art- 32 della legge della Regione Lombardia nr. 6/2015.

#### Art. 13 – FORMAZIONE DI BASE PER AGENTI ALLIEVI

Abrogato.

#### Art. 14- QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PER SOTTUFFICIALE ED UFFICIALE

Abrogato.

#### Art. 15 – CORSI DI ISTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

- 1. Gli appartenenti al Corpo devono frequentare i corsi di addestramento professionale, organizzati dall'Ente di appartenenza, da altri Enti o Associazioni o società private e dalla Regione Lombardia.
- 2. Il Comandante individua il personale da addestrare.

#### Art.15 BIS – ALTRI CORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE

- 1. Gli appartenenti al Corpo di polizia locale possono frequentare corsi di lingue straniere, con esame finale, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera. Tale conoscenza attribuisce la qualifica di "Interprete" che deve essere confermata con un esame finale.

## **TITOLO IV**

### **Uniforme, arma e dotazione**

#### Art. 16 – UNIFORME DI SERVIZIO

- 1. L'Amministrazione Comunale fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita agli appartenenti al Corpo di polizia locale.
- 2. Le caratteristiche delle uniformi sono conformi a quelle determinate dalla Regione Lombardia.
- 3. Le uniformi sono descritte per ogni foggia e nei diversi capi, nelle tabelle vestiario che vengono allegare al presente regolamento.
- 4. Le tabelle determinano la quantità e i periodi delle forniture, nonché le modalità con cui i capi delle uniformi e gli accessori devono essere indossati.

5. All'atto della distribuzione degli effetti di vestiario e delle buffetterie questi saranno elencati, a cura del Comando, in apposite schede personali con l'indicazione della data di consegna, del periodo d'uso e la quantità dei capi.
6. Per particolari servizi di rappresentanza e scorta al Gonfalone, potrà essere adottata l'alta uniforme.
7. E' fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata, compreso ogni tipo di monile.
8. Nel caso di danneggiamento alle uniformi o ad altri soggetti di corredo per causa indipendente dalla volontà del personale, l'Amministrazione, sulla base della richiesta motivata del Comandante, provvederà alla riparazione o sostituzione del vestiario danneggiato.
9. Per il personale di nuova nomina, il periodo di durata degli effetti vestiario di prima dotazione, potrà essere variato allo scopo di far coincidere la successiva scadenza con il periodo di distribuzione del rimanente personale.
10. Nel caso che specifici effetti su taglia, non siano adattabili al dipendente per particolare conformazione fisica, l'Amministrazione Comunale su richiesta motivata del comando, dovrà concedere direttamente alla ditta fornitrice il corrispettivo in denaro della modifica necessaria.
11. Gli effetti vestiario devono essere obbligatoriamente restituiti al Comando nel caso di:
  - A. Scadenza del periodo d'uso previsto dalle tabelle allegate;
  - B. Cessazione dal servizio del Corpo polizia locale.
12. La restituzione degli effetti vestiario dovrà avvenire entro 10 giorni dalla nuova fornitura del vestiario o dalla cessazione del servizio nel Corpo.

#### Art. 17 – GRADI E DISTINTIVI

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, in conformità della normativa regionale vigente in materia.
2. Abrogato.
3. Sull'uniforme possono essere portate, dai singoli appartenenti, le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso, le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano e le decorazioni adottate dalla Regione Lombardia.
4. Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comandante.

#### Art. 18 – ARMA D'ORDINANZA

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia locale, in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza, secondo quanto disposto dal Regolamento dell'armamento del Corpo di polizia locale.
2. Essi hanno l'obbligo di osservare scrupolosamente le modalità e prescrizioni di uso previste dal Regolamento dell'armamento del Corpo di polizia locale di cui al comma precedente.
3. L'arma può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla Legge penale.
4. Gli agenti vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale.
5. Abrogato.
6. Abrogato.

#### Art. 18 BIS – STRUMENTI DI AUTOTUTELA

1. Gli operatori sono dotati di strumenti di autotutela e di contenzione, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti, il bastone estensibile e le manette.
2. Gli strumenti di tutela dell'incolumità personale costituiscono dotazione del Corpo.
3. L'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego sono demandati al Comandante del Corpo di polizia locale.
4. Costituiscono dotazione del Corpo di polizia locale i giubbotti antitaglio, i giubbotti antiproiettile, i cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio (TSO), i caschi di protezione e gli altri dispositivi utili alla tutela dell'integrità fisica degli operatori.
5. Costituiscono dotazione individuale i guanti antitaglio.

#### Art. 19 – STRUMENTI E MEZZI IN DOTAZIONE

1. Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Corpo di polizia locale sono conformi alla legge e alle disposizioni Regionali vigenti.
2. Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e a conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni necessità di manutenzione.

#### Art. 20 – SERVIZIO IN UNIFORME ED ECCEZIONE

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia locale sono tenuti ad indossare l'uniforme nell'espletamento di tutti i servizi di istituto in uniforme.
2. L'attività di servizio, previa autorizzazione del Comandante, è svolta in abito civile quando l'uso dell'uniforme può essere inopportuno o la natura del servizio lo richiede.

#### Art. 21 – TESSERA DI RICONOSCIMENTO

1. Gli appartenenti al Corpo di polizia locale sono muniti di una tessera di riconoscimento fornita dall'Amministrazione comunale o regionale che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona, nonché gli estremi dei provvedimenti dell'assegnazione dell'arma di cui all' Art. 6 comma IV° del D.M.I. 4 Marzo 1987 n.145 e quanto previsto nell'accordo per la realizzazione delle tessere di riconoscimento per gli operatori della Polizia locale sottoscritto con la Regione Lombardia.
2. Il modello della tessera è quello previsto dalla Regione Lombardia.
3. Tutti gli appartenenti al Corpo in servizio devono sempre portare con sé la tessera di riconoscimento.
4. La tessera di riconoscimento deve:
  - A. Essere conservata con cura;
  - B. Deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o ruolo e deve essere sempre portata al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;
  - C. Deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio.

=  
=  
=  
=

## **TITOLO V**

### **Servizi di polizia locale**

#### Art. 22 – FINALITA' GENERALI DEI SERVIZI

1. Il corpo di Polizia locale svolge compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all' Art. 2, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita cittadina.
2. L'organizzazione dei servizi descritta nel presente TITOLO V° e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel TITOLO VI° successivo, sono importate conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolte secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il conseguimento del pubblico benessere.

#### Art. 23 – SERVIZI STRADALI APPIEDATI

1. Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 22 sono istituiti servizi appiedati nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti.
2. Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue:
  - a) Regolazione manuale del traffico sugli incroci e sulle strade;
  - b) Presidio agli impianti semaforici o semaforo con interventi occasionali di regolazione manuale;
  - c) Servizio misto tra incrocio (come i due precedenti) e mobile nelle strade adiacenti entro un certo raggio prestabilito;
  - d) Servizio mobile lungo un itinerario prestabilito;
  - e) Servizi di ordine, di rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.

#### Art. 24 – SERVIZIO A BORDO DI VEICOLI

1. Ai fini di garantire il pronto intervento in generale, la vigilanza nelle aree periferiche del territorio nonché per gli interventi di protezione civile, i servizi appiedati sono integrati con servizi su veicoli.
2. L'utilizzo dei veicoli immatricolati "Servizi di Polizia Stradale" è consentito agli operatori di polizia nel rispetto della normativa vigente.

#### Art. 25 – COLLEGAMENTI DEI SERVIZI VIA RADIO

1. I servizi esterni di norma devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente al Comando.
2. Gli operatori muniti di radio devono mantenere costantemente acceso il collegamento col Comando.
3. Essi devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni provenienti dallo stesso. In assenza di comunicazione seguono il programma di lavoro già stabilito.

## Art. 26 – SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO

1. I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio con il Comando.
2. Codesti servizi hanno il compito di intervenire nelle località indicate e secondo istruzioni impartite dal Comando per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni di istituto.
3. Vi è obbligo di comunicazione alla Centrale Operativa di tutti gli interventi eseguiti sul territorio ai fini dell'annotazione sull'apposito registro.

## Art. 27 – SERVIZI INTERNI

1. Ai servizi interni viene destinato il personale individuato dal Comandante in ragione delle attitudini e delle conoscenze professionali, ovvero il personale a ciò destinato dal Medico del Lavoro.
2. Abrogato.

## Art. 28 – OBBLIGO DI INTERVENTO E DI RAPPORTO

1. Fermo restando l'espletamento dei doveri derivati dalla qualifica di Agente o di Ufficiale di P.G., gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.
2. L'intervento diviene prioritario ed esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.
3. Fatte salve le competenze di P.G. in ordine a fatti di natura penale, e salvo casi eccezionali ed urgenti, sono esclusi dall'obbligo di intervento i compiti riservati dall'Amministrazione o dal Comando a particolare servizi o squadre opportunamente organizzate. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.
4. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio.
5. Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, il dipendente deve richiedere l'intervento del Comando.
6. Oltre i casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti e fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.
7. Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui all'Art. 33, tutti gli operatori in servizio esterno sulla strada, nell'ambito dell'orario di servizio, compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi e provvedimenti assunti.

## Art. 29 – ORDINE DI SERVIZIO

1. Il Comandante o chi lo sostituisce, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, ai sensi dell'Art. 2 Legge 65/1986, dispone gli ordini di servizio indicando per ciascun dipendente: turno e orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio.
2. Questi possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine ovvero essere stesi su fogli a parte da consegnare al dipendente, ovvero, in caso di necessità impartiti anche verbalmente.

3. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

#### Art. 30 – SERVIZI DISTACCATI ALL' INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Il distacco degli appartenenti al Corpo presso altri settori della Civica Amministrazione, nell'ambito dei compiti di istituto, deve essere autorizzato singolarmente del Sindaco e in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia della mobilità interna del personale, fermo restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza ai sensi dell' Art. 4 – punto 2 – della Legge 65/1986, nonché quanto previsto dall'art. 6 comma V° della L.R. n. 6/2015.

#### Art. 31 – SERVIZI ESTERNI PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI

1. Ai sensi dell' Art. 4 comma IV° della Legge Quadro 43/1986 e dell'art. 3 comma III della legge regionale 43/1985, gli appartenenti al Corpo possono essere impiegati, singolarmente o riunite in squadre operative, per effettuare servizi di natura temporanea presso altre Amministrazioni Locali, previa comunicazione al Prefetto ove richiesta dalle disposizioni richiamate.
2. Tali servizi vengono prestati in base ad intese sancite con ordinanza del Sindaco o con deliberazione della Giunta Comunale, secondo le modalità in esse previste e in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 6/2015.
3. In casi di urgenza per motivi di soccorso a seguito di calamità e disastri, il distacco può essere deciso con determinazione del Sindaco. Al personale distaccato si applicano le disposizioni previste del Regolamento del Personale per le missioni e trasferte dei dipendenti.
4. Il Corpo di polizia locale è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali in collegamento con quelli dei Comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione o per manifestazioni o altre evenienze straordinarie, di reciproco interesse.

#### Art. 32 – SERVIZI EFFETTUATI PER CONTO DI PRIVATI

1. Il Corpo di polizia locale può essere autorizzato dal Sindaco o suo delegato ad effettuare servizi per conto e su richiesta di Enti privati e di cittadini.
2. Tali servizi riguardano soltanto compiti uguali o analoghi a quelli derivanti dalle funzioni d'istituto del Corpo.
3. La tariffa stabilita dall'Amministrazione per il servizio viene incamerata dalla cassa comunale.
4. Al personale impiegato spetta il compenso per lavoro straordinario dovuto.

#### Art. 33 – EFFICACIA DEI SERVIZI DEL CORPO

1. Il Comandante é tenuto a informare periodicamente l'Amministrazione Comunale sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità indicate all'art. 22, così da individuare l'efficienza globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.

=  
=  
=  
=  
=  
=

## **TITOLO VI**

### **Normativa sullo svolgimento dei servizi interni al Corpo**

#### Art. 34 – ASSEGNAZIONE E IMPIEGO DI PERSONALE

1. Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizi con provvedimento del Comandante, secondo le direttive dell'Amministrazione Comunale, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.

#### Art. 35 – GUIDA DI VEICOLI E USO DI STRUMENTI

1. Abrogato.
2. Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo di servizio, devono condurlo con perizia, accortezza e prudenza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.
3. Eventuali danneggiamenti ai veicoli devono essere prontamente comunicati al Comando.
4. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli dalla Polizia locale di oltrepassare i confini del territorio Comunale, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o del Comando, salvo i casi di flagranza dell'illecito commesso sul territorio.
5. E' altresì fatto divieto di trasportare, a bordo dei veicoli in dotazione, passeggeri estranei all'Amministrazione Comunale, salvo eventuali autorizzazioni da parte dell'Amministrazione e del Comando o per prestare soccorso.
6. Abrogato.
7. Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

#### Art. 36 – PRESTAZIONI STRAORDINARIE

1. Nel rispetto della normativa vigente, le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta del Comando, nei casi stabiliti dall'Amministrazione Comunale, per necessità dei servizi o degli uffici inerenti a compiti istituzionali del Corpo.

#### Art. 37 – PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il prolungamento del servizio è obbligatorio per tutto il periodo di tempo necessario:
  - a) Al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
  - b) In situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
  - c) In attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

#### Art. 38 – MOBILITAZIONE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi.

2. Il Comandante, per far fronte ad esigenze eccezionali ed indifferibili, può sospendere le ferie, i turni di riposo e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

#### Art. 39 – REPERIBILITA' DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

1. Oltre i casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, il Comandante, può disporre turni di reperibilità degli appartenenti al Corpo in relazione a determinati servizi di istituto cui essi sono addetti, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto.
2. Il personale interessato deve fornire il proprio recapito per poter essere immediatamente rintracciato.
3. Le modalità al fine di assicurare l'immediato rintraccio del personale, possono altresì essere diversamente concordate con il Comando.
4. Il personale deve poter raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel più breve tempo possibile.
5. Per l'applicazione del suddetto articolo si rimanda al CCNL del 2010 e s.m.i. e al C.C.D.I.

## **TITOLO VII**

### **Norme di comportamento**

#### Art. 40 – NORME GENERALI: DOVERI

1. Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento, nonché le disposizioni vigenti per il personale dipendente, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicato nell' Art.22.
2. Fermo restando gli obblighi derivati dall' Art. 347 del C.P.P. per la qualifica di P.G., gli appartenenti al Corpo devono considerarsi sempre disponibili per i servizi, in modo particolare nelle situazioni di emergenza di cui all' Art. 37.
3. Rientrano tra i doveri del personale del Corpo polizia locale:
  - a) L'adempimento, con massimo impegno, zelo, senso di responsabilità e spirito di iniziativa, di ogni dovere inerente alle proprie funzioni con la rigorosa osservanza delle leggi, dei regolamenti e degli ordini ricevuti e al rispetto della gerarchia.
  - b) Non abusare a proprio vantaggio dall'autorità che deriva dalla funzione esercitata, operando con imparzialità ed equità;
  - c) Non denigrare l'Amministrazione Comunale; astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al decoro dell'Amministrazione Comunale e del Corpo;
  - d) Mantenere una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori servizio.
  - e) L'obbligo al rispetto e alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e sottoposti, evitando assolutamente di sminuire o menomare, in qualunque modo, l'autorità e il prestigio di essi.

#### Art. 41 – SEGRETO D’UFFICIO E RISERVATEZZA

1. Gli appartenenti al Corpo polizia locale sono tenuti alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio e non possono fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative al servizio di istituto o a provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura che ne siano venuti a conoscenza per ragioni d’ufficio.
2. La divulgazione di notizie di interesse generale concernenti le attività d’Ufficio, che non siano soggette a segreto, potrà essere attuata dal Comandante o personale autorizzato, adottando le opportune cautele per proteggere le persone dalla curiosità del pubblico e da ogni eccesso di pubblicità.

#### Art.42 – CURA DELLA PERSONA E DELL’UNIFORME

1. Il personale del Corpo polizia locale deve avere particolare cura della propria persona e dell’aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi che incidono sul prestigio e sul decoro dell’Amministrazione Comunale e del Comando che rappresenta.
2. Il personale deve altresì porre particolare cura affinché l’acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignità della funzione, evitando ogni forma eccessiva di appariscenza.
3. L’uniforme deve essere indossata in maniera regolare, completa e in perfetto ordine.
4. E’ escluso l’uso di ogni tipo di monile che alteri l’uniforme.
5. E’ fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all’uniforme o al grado se non preventivamente autorizzato dal Comandante.

#### Art. 43 – ORARIO E POSTO DI SERVIZIO

1. L’orario di copertura dei vari servizi è disposto dal Comando, tenuto conto delle esigenze dei servizi stessi e delle eventuali direttive del Sindaco, esso può interessare anche fasce orarie notturne.
2. Fuori dagli orari cui il personale è tenuto a prestare servizio, l’accesso ai locali e agli uffici del Corpo è consentito solo previo assenso del Comandante o da chi ne fa le veci in sua assenza.
3. Nei servizi a carattere continuativo, con cambi sul posto, colui che smonta deve attendere l’arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente il Comando, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.
4. Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti, per esigenze di servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l’orario stabilito o il turno prefissato.

#### Art. 44 –FERIE

1. Il Comandante programma la fruizione delle ferie in modo da contemperare l’esigenza del servizio con quello del personale, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti.



## **TITOLO VIII**

### **Disciplina, riconoscimenti e provvidenze**

#### Art. 47- NORME DISCIPLINARI

1. Salvi i casi di responsabilità civile e penale previste dalle leggi vigenti, la responsabilità disciplinare degli appartenenti al Corpo polizia locale è regolata dalla normativa prevista dalle disposizioni vigenti per il personale dipendente del Comune di Cassano d'Adda .

#### Art. 48 – CASI DI ASSENZA AL SERVIZIO

1. L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui alle disposizioni vigenti per il personale dipendente del Comune di Cassano d'Adda viene adempiuto mediante avviso verbale al Comando.
2. Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo, possibilmente anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

#### Art. 49 – ACCERTAMENTI SANITARI

1. Nei casi di temporanea parziale inabilità fisica per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, previa presentazione di certificazione del medico competente aziendale.
2. In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che renda inabili ai servizi esterni, gli appartenenti vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio svolta nel Corpo.
3. Abrogato.
4. Abrogato.

#### Art. 50 – SEGNALAZIONI PARTICOLARI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO

1. Il Comandante segnala al Sindaco i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.

#### Art. 51 – DIFESA IN GIUDIZIO

1. Gli appartenenti al Corpo polizia locale sottoposti a procedimento giudiziario per causa penale o civile, per atti legittimamente compiuti nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, sono difesi con spesa a carico dell'Amministrazione Comunale.
2. In ogni caso la scelta del difensore da parte dell'Amministrazione Comunale è condizionata al consenso dell'interessato.

#### Art. 52 – TRATTAMENTO ECONOMICO

1. In applicazione alle disposizioni vigenti, l'Amministrazione Comunale corrisponde al personale appartenente al Corpo polizia locale l'indennità di cui all' Art. 10 della legge Quadro 65/1986.

## **TITOLO IX**

### **Norme transitorie e finali**

#### Art. 53 –COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Abrogato.

#### Art. 54 – RINVIO ALLO STATUTO E ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CASSANO D’ADDA

1. Per quanto non è previsto nel presente Regolamento, si applica agli appartenenti al Corpo le normative contenute nello Statuto e nelle disposizioni vigenti per il personale dipendente del Comune di Cassano d’Adda .

#### Art. 55 – FESTA DEL CORPO

1. Abrogato.

#### Art. 56 – BANDIERA DEL CORPO

1. Al Corpo polizia locale è assegnata una bandiera recante i colori e lo stemma della Città.
2. La bandiera è corredata da un nastro con fondo azzurro e scritte oro recanti la dicitura “Corpo polizia locale – Cassano D’Adda”.
3. La bandiera quando partecipi a manifestazioni o cerimonie deve essere scortata da un addetto del Corpo.

#### Art. 57 – RINVIO A DISPOSIZIONI GENERALI

1. La normativa definita nel presente Regolamento quando disciplina materie rinviate alla contrattazione decentrata dell’accordo nazionale di comparto, dovrà essere attuata previo accordo con le OO.SS maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie dell’accordo nazionale richiamato.

#### Art. 58 – RINVIO ALLA DISCIPLINA REGIONALE

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni contenute negli specifici regolamenti riguardanti:
  - a) I criteri organizzativi generali per lo svolgimento del servizio di polizia locale;
  - b) I colori, i contrassegni dei veicoli e mezzi di trasporto della polizia locale;
  - c) Le dotazioni tecniche e strumentali dei veicoli della polizia locale;
  - d) Le caratteristiche di ciascun capo delle divise della polizia locale, le loro modalità d’uso e gli elementi identificativi;
  - e) I modelli cui si conformano i distintivi da apporre sulle uniformi degli operatori di Polizia locale;
  - f) I simboli distintivi di grado per la polizia locale;
  - g) I tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela in dotazione della polizia locale;

- h) La collaborazione tra polizia locale e associazioni di volontariato/associazionismo;
- i) La collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata.